



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 IN DATA 29/09/2020

OGGETTO :

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.
ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore ventuno e minuti cinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COSTA FROLA MARIA SUSANNA - Sindaco	Sì
PICCA PICCON GIOVANNA - Consigliere	Giust.
VIGO NATALE PIETRO - Consigliere	Sì
CHIADO' CAPONET GIACOMO - Consigliere	Sì
PERINO SAMUELE - Consigliere	Sì
MOLINAR MIN VALENTINA - Consigliere	Sì
MASSA MICON DARIO - Consigliere	Sì
DE MARCO ANGELO - Consigliere	Sì
INDACO LUCA - Consigliere	Sì
MOTTA SERGIO - Consigliere	Sì
DETOMA ENRICO - Consigliere	Sì
TELESCA MARIA - Consigliere	Sì
QUERCIA DAMIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra DEL SORDO Dott.ssa Gaetana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra COSTA FROLA MARIA SUSANNA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate 2020, il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l'iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020;

Considerato che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020) ed i relativi decreti collegati hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

Dato atto che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 ha in particolare disposto l'abrogazione dell'Imposta unica comunale (IUC), che era stata introdotta dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, a fronte della soppressione della TASI e della sua sostanziale integrazione nell'IMU a decorrere dal 2020;

Considerato che, a fronte dell'abrogazione della IUC, anche la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) è ritornata ad essere autonoma, rendendo quindi necessaria una sua regolamentazione come tributo specifico, per quanto la relativa disciplina normativa non abbia subito sostanziali modifiche nel 2019 e nella prima parte del 2020, pur a fronte dei ripetuti interventi adottati da ARERA, che – per quanto non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 147/2013 – hanno inciso profondamente sulle modalità di applicazione della TARI;

Considerato peraltro che – in previsione delle prossime modifiche dell'impianto della TARI – nel 2020 risulta opportuno procedere ad un aggiornamento del relativo regolamento, in attesa della definizione dei nuovi criteri di determinazione della base imponibile del Tributo sui rifiuti, che ARERA ha più volte dichiarato di essere pronta ad introdurre, in attuazione delle competenze attribuite dal Legislatore alla stessa Autorità di vigilanza nell'ambito dell'art. 1, comma 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018);

Considerato che la L. 160/2019 ha infine modificato in modo radicale le modalità di riscossione delle entrate locali, avendo esteso anche all'ambito comunale l'istituto dell'immediata esecutività degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione delle entrate patrimoniali emessi a decorrere dal 2020, con disposizioni che hanno inciso profondamente sul regolamento generale delle entrate del Comune, rendendo necessario aggiornare in primo luogo l'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali, per poi definire le conseguenti modalità di riscossione coattiva/forzata delle somme non versate dai contribuenti, per massimizzare l'effettivo introito delle entrate, che costituisce un presupposto fondamentale per garantire la tenuta dei futuri bilanci;

Viste le sopra richiamate modifiche normative e ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione dei nuovi regolamenti delle entrate comunali, per garantire l'adozione di testi che siano conformi alle normative applicabili dal 2020, così da assicurare una puntuale conoscenza delle relative disposizioni, sia da parte dei contribuenti che degli Uffici comunali tenuti a dare applicazione alla nuova disciplina sulle entrate locali;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione dei singoli regolamenti comunali, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020;

Ritenuto di adottare un regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative che recepisca le nuove disposizioni e sia conforme alla normativa applicabile dal 2020.

Visto da ultimo il testo del D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»), il quale ha apportato le seguenti modifiche ai termini di approvazione dei bilanci comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti:

- ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;
- differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'adozione della Delibera sugli equilibri generali di bilancio;
- proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al MEF delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali;
- differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, delle delibere e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Visto il regolamento predisposto, composto da n. 15 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi responsabili di area ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.L.L. come modificato dall'art. 3 – comma 2 lett. B) del D.L. 174 del 10.10.2012;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 25.09.2020;

Udito il seguente intervento:

- Il Sindaco relaziona sull'argomento.

Il citato intervento, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale non viene riportato nel presente provvedimento, non essendone stata formulata esplicita richiesta; esso comunque è integralmente registrato su compact disk, depositato presso il Palazzo Comunale e forma parte integrante della presente deliberazione.

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

Con n. 12 voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, composto da n. 15 articoli, dando atto che il testo integrale qui approvato recepisce le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020;
2. di stabilire che, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106, comma 3 – bis D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito in L. 77/2020, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo i precedenti regolamenti approvati nell'anno 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di stabilire che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ferma restando la proroga di tale termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l'anno 2020 dal D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»), convertito in L. 77/2020;
4. di prendere atto che, con l'approvazione del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento;
5. di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Successivamente, il Consiglio Comunale con altra votazione:

Presenti: n. 12

Votanti: n.12

Astenuti: n.0

Contrari: n.0

con n. 12 voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, dichiara per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012.

FAVOREVOLE

F.to: DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012.

FAVOREVOLE

F.to: DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to COSTA FROLA MARIA SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/10/2020, come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. vo 18.08.2000 n.° 267.

Corio, 08/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Corio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 08/10/2020 al 23/10/2020, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del T.U.L.E.L. 18.08.2000 n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana